

Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (in Gazz. Uff., 1 giugno, n. 128). - Approvazione del regolamento per il servizio metrico.

## **Preambolo**

(Omissis)

### **DECRETO [1/2]**

#### Articolo 1

È approvato l'unito regolamento per il servizio metrico, per il personale dell'Amministrazione metrica, per le verificazioni prima e periodica obbligatorie dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare; per la verifica dei misuratori dei gas e dei manometri campioni; per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi, per la verifica facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro.

### **DECRETO [1/2]**

#### Articolo 2

Salvo le disposizioni dell'art. 164, l'annesso regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1910.

### **DECRETO [1/2]**

#### Articolo 3

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento, il Nostro Ministro, segretario di Stato dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione superiore metrica, approverà apposite istruzioni che potranno sottoporsi a revisione ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione predetta.

### **DECRETO [1/2]**

#### Articolo 4

Sono abrogati: il regolamento approvato con regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3<sup>a</sup>), i successivi decreti del Presidente della Repubblica che lo hanno modificato, il regolamento approvato con regio decreto 3 luglio 1892, n. 367, e tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.

## **Preambolo**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO METRICO - PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA -  
PER LE VERIFICAZIONI PRIMA E PERIODICA OBBLIGATORIE DEI PESI, DELLE MISURE, DEGLI

STRUMENTI PER PESARE E PER MISURARE, DEI MISURATORI DEI GAS E DEI MANOMETRI CAMPIONI -  
PER IL SAGGIO E MARCHIO FACOLTATIVO DEI METALLI PREZIOSI - PER LA VERIFICAZIONE  
FACOLTATIVA DEI TERMOMETRI, DEGLI ALCOOLOMETRI E DI ALTRI STRUMENTI DI MISURA

(In esecuzione del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088, e della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo).

**REGOLAMENTO [2/2]**

TITOLO I

COMMISSIONE SUPERIORE METRICA - GIUNTA METRICA PERMANENTE - UFFICIO CENTRALE  
METRICO E DEL SAGGIO

Articolo 1

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 2

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 3

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 4

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 5

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 6

Il laboratorio centrale per la verificaione dei pesi, delle misure e degli strumenti metrici, e il laboratorio centrale per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, costituiscono l'Ufficio centrale metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

La direzione dell'Ufficio è affidata dal Ministero, sentito il parere della Commissione superiore metrica, ad un ispettore centrale del servizio metrico e del saggio; l'incarico della direzione potrà anche essere affidato ad un verificatore metrico delle due prime classi dell'organico, sentita la Commissione predetta (1).

A ciascuno dei due laboratori è proposto un vice direttore appartenente al personale dell'Amministrazione metrica.

In caso d'impedimento o di assenza, il direttore dell'Ufficio centrale è sostituito dal vice direttore più anziano.

Il personale addetto all'Ufficio centrale sarà scelto dal Ministero fra i verificatori metrici. Per tale destinazione avranno titolo di preferenza quelli fra gli ufficiali metrici che saranno provvisti di laurea in matematica, fisica e chimica, o di diploma di ingegnere.

(1) Ora, Comitato centrale metrico (art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206).

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 7

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 8

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 9

Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, al quale è annessa una officina meccanica ha principalmente l'incarico:

- a) di eseguire i lavori preparatori per la verifica decennale e le altre ricerche di cui fosse incaricato dal Ministero e di custodire i prototipi nazionali ed i campioni metrici;
- b) di eseguire la verifica quinquennale del materiale metrico appartenente agli uffici di verifica;
- c) di verificare i manometri campioni;
- d) di fare la verifica dei termometri e degli alcoolometri e quelle altre verificazioni e ricerche che fossero richieste, anche nell'interesse dei privati, con le disposizioni di cui al titolo XI;
- e) di conservare i punzoni originali e le loro matrici per il servizio metrico e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;
- f) di fabbricare i punzoni per la bollatura degli strumenti metrici e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;
- g) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso;
- h) d'impartire, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica, l'insegnamento teorico-pratico di metrologia e di servizio metrico ai tirocinanti verificatori metrici.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 10

Il laboratorio per il saggio delle monete e dei metalli preziosi dell'Ufficio centrale ha principalmente l'incarico:

- a) di determinare il titolo delle monete d'oro e d'argento coniate nella zecca;
- b) di determinare l'esatta proporzione e qualità dei metalli componenti le monete di nichelio e di bronzo;
- c) di eseguire le perizie legali, in base alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero; di far saggi per le controversie che possono insorgere tra i possessori delle verghe e dei lavori d'oro e d'argento e gli uffici di saggio, e di compiere saggi di metalli preziosi, analisi di leghe metalliche e di monete estere con le disposizioni di cui al titolo X;
- d) d'impartire l'insegnamento teorico-pratico sul saggio e marchio dei metalli preziosi ai tirocinanti verificatori, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica;
- e) di conservare e di deformare le monete false confiscate provenienti dalle procure.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 11

Per la esecuzione delle ordinarie incombenze il direttore dell'Ufficio centrale corrisponde direttamente col Ministero, uniformandosi, alle istruzioni da esso ricevute, sentita, per la parte scientifica e tecnica, la Commissione superiore o la Giunta metrica.

Nei primi giorni di ogni trimestre presenta un rapporto riassuntivo dei lavori eseguiti durante il trimestre precedente indicando, in modo speciale, le comparazioni ed i saggi eseguiti ai sensi dell'art. 39; di questi rapporti viene data lettura nella prima adunanza della Commissione superiore, che avrà luogo dopo la presentazione di essi.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 12

I punzoni per la bollatura degli strumenti metrici, sottoposti alle verificazioni prima e periodica e quelli per il marchio dei lavori d'oro e d'argento, quando siano ridotti inservibili, sono inviati dagli uffici metrici al Ministero, dopo di averne chiesta ed ottenuta la sostituzione.

Al principio di ogni biennio i verificatori inviano al Ministero, in piego postale raccomandato, i punzoni a doppio millesimo che servono per la verifica periodica del biennio trascorso.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 13

I punzoni, posti fuori d'uso dagli uffici metrici, sono inviati dal Ministero all'Ufficio centrale metrico e del saggio, il quale provvede alla custodia di essi fino a quando si procederà alla deformazione.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 14

La deformazione dei punzoni ha luogo ogni trimestre per cura del personale dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, alla presenza di un delegato del Ministero. I risultati della ricognizione e della deformazione sono consacrati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali viene inviato al Ministero e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 15

I fusti di acciaio dei punzoni legali per il servizio metrico e per il marchio, dichiarati fuori uso e deformati, sono conservati nell'Ufficio centrale metrico e del saggio.

Al principio di ogni anno, alla presenza del direttore dell'Ufficio centrale e col concorso di un delegato del Ministero, si pesano i fusti predetti e si procede alla vendita di essi per licitazione privata. Il peso ed il prezzo di vendita di essi risulteranno da apposito processo verbale compilato in doppio esemplare, uno dei quali viene conservato negli atti dell'ufficio centrale e l'altro è inviato al Ministero.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 16

La somma ricavata dalla vendita dei punzoni viene immediatamente versata nella sezione di tesoreria provinciale per cura del direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, imputandola all'apposito capitolo del bilancio di entrata, in conto proventi eventuali del tesoro.

La quietanza relativa è inviata al Ministero a corredo del verbale di cui è parola nell'articolo precedente.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **TITOLO II**

#### **DEGLI UFFICI PROVINCIALI**

##### **Articolo 17**

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica secondo le norme dell'art. 7 del testo unico delle leggi metriche.

Con decreto ministeriale sono fissate le spese d'ufficio ed il personale assegnato a ciascun ufficio.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 18**

Chi regge un ufficio metrico è responsabile di tutto il materiale dell'ufficio. Ogni oggetto è iscritto in apposito inventario compilato in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello stato.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 19**

Nel caso di cambiamento del capo di un ufficio, questi deve fare, a chi lo sostituisce, regolare consegna del materiale e delle carte di ufficio, direttamente quando è possibile, od altrimenti coll'intermediario di un delegato della prefettura o della sottoprefettura (1). In ogni caso, un delegato della prefettura o della sottoprefettura deve sempre essere presente, e firmare l'atto di consegna del materiale.

La consegna deve farsi in base alle norme in vigore sulla contabilità e sulla conservazione dei beni mobili di proprietà dello Stato.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 20**

Gli ufficiali metrici e del saggio hanno obbligo di dare tutti quegli schiarimenti relativi al servizio di cui fossero richiesti dal pubblico, tenendo a sua disposizione le leggi ed i regolamenti.

Nei giorni feriali gli uffici devono restare aperti al pubblico non meno di sei ore, con orario approvato dal Ministero, però l'orario normale d'ufficio è di sette ore.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 21

Gli ufficiali metrici e del saggio dei metalli preziosi, coll'assegno che viene loro corrisposto per le spese d'ufficio devono acquistare gli stampati i registri non somministrati dal Ministero, gli oggetti di cancelleria, e provvedere inoltre alla nettezza ed al riscaldamento del locale ed alla conservazione e riparazione del materiale.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### TITOLO III

#### DEL PERSONALE

### Articolo 22

Il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi si compone di ispettori centrali e di verificatori.

Il numero per ogni grado e classe è stabilito dal ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio.

Le nomine dei verificatori dell'ultima classe e degli ispettori centrali si fanno con decreto del Presidente della Repubblica.

Le promozioni si fanno con decreto Ministeriale.

Il personale di servizio (commesso e bollatori-uscieri) è nominato con decreto Ministeriale.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 23

Gli ispettori centrali hanno la loro sede presso il Ministero o presso l'ufficio centrale metrico e del saggio. La loro nomina è fatta in seguito a concorso per titoli e esami fra i verificatori delle due prime classi dell'organico, secondo norme da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 24

Gli ispettori, oltre le ordinarie attribuzioni d'ufficio hanno incarico:

a) di fare ispezioni negli uffici permanenti designati dal ministero per accertare come questi procedano, e per riferire sul personale e sull'andamento tecnico ed amministrativo del servizio;

b) di visitare durante le loro ispezioni, e quando sia necessario, anche gli Uffici temporanei,

c) di fare al Ministro tutte quelle proposte d'innovazione e di modificazione che reputano utili al servizio;

d) di comunicare al Ministro con parere motivato, le osservazioni e le proposte dei capi d'ufficio, nonché i desideri del personale ispezionato.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 25

I verificatori di sesta classe sono nominati fra coloro che hanno fatto un tirocinio non minore di sei mesi, consistente negli insegnamenti ed esercizi proposti dalla commissione superiore metrica, ed hanno quindi superato un esame d'idoneità che serve anche a stabilire la loro classificazione.

Al suddetto tirocinio è ammesso, in seguito a concorso per esami su programmi stabiliti con decreto ministeriale, un numero di aspiranti determinato dal Ministero a seconda del bisogno.

Per l'ammissione al concorso sono richieste le condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato col regio decreto 24 novembre 1908.

Gli aspiranti devono inoltre avere un'età non superiore agli anni 30 ed avere superato l'esame di licenza in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo, istituto tecnico, scuola media di commercio, scuola media industriale, scuola mineraria).

Il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso è di due mesi dalla data della pubblicazione del decreto.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 26

I posti di commesso e di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, salvo quelli che spettano ai sottufficiali dell'esercito e della marina, possono essere conferiti dal Ministro alle persone che abbiano i seguenti requisiti:

- a) età non minore di 21, né maggiore di 30 anni;
- b) cittadinanza italiana;
- c) condotta incensurabile;
- d) cognizioni riguardo alla lavorazione ed alla bollatura dei metalli.

Siffatti requisiti saranno comprovati mediante la presentazione:

- a) del certificato di nascita;
- b) del certificato del sindaco;
- c) del certificato penale e di buona condotta di data recente;
- d) di dichiarazione di abilitazione rilasciata da un verificatore metrico.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 27

Prima di entrare in carica gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi prestano giuramento di fedeltà davanti al Ministro o ad un suo delegato; e, raggiunta la maggiore età, prestano giuramento quali ufficiali di polizia giudiziaria, davanti al tribunale civile e penale del circondario di destinazione.

I verificatori che siano in età minore, non possono accertare contravvenzioni in materia di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 28

È vietato agli uffici metrici di avere rapporti di interessi con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi.

La violazione a tale disposizione è punita ai sensi dell'art. 50, lettera c), del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 29

Le promozioni a verificatore di 5<sup>a</sup>, di 4<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe sono fatte tutte per anzianità, accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta. Le promozioni a verificatore di 3<sup>a</sup> classe hanno luogo per anzianità, in seguito ad esame di idoneità ed anche mediante esame di concorso per merito distinto nella proporzione di tre quarti per titolo di anzianità in seguito ad esame di idoneità e di un quarto per titolo di merito distinto in seguito ad esame di concorso; a tali esami sono ammessi tutti i funzionari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 5, comma 2°, del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili.

Con decreto ministeriale è fissato, di volta in volta, il numero dei posti da mettersi a concorso per merito distinto, che non può superare il quarto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente al concorso.

Gli impiegati, quando non risiedano a Roma, e vi si recano per sostenere gli esami, hanno diritto all'indennità di missione, secondo le norme in vigore, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono però il diritto a tale indennità coloro che sono esclusi dagli esami, a norma dell'art. 5 del regolamento generale approvato con regio decreto 24 novembre 1908, n. 756 e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle successive.

Non hanno tale diritto coloro, i quali si ripresentino alla prova di merito distinto, dopo aver partecipato a due precedenti concorsi, senza che abbiano, almeno in uno di essi, ottenuto i punti necessari e sufficienti per conseguire la promozione per idoneità.

Le promozioni a verificatore di 1<sup>a</sup> classe sono fatte due terzi per anzianità, accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta ed un terzo per merito.

Sono applicabili agli esami di promozione, di cui al presente articolo, le norme contenute nel regolamento generale approvato con regio decreto 24 novembre 1908, per l'esecuzione del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili (1).

(1) Articolo così sostituito dal r.d. 4 aprile 1912, n. 402.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 30

I verificatori delle prime cinque classi dell'organico prestano servizio negli uffici metrici in qualità di titolari ed applicati, e possono essere destinati ai laboratori dell'Ufficio centrale metrico e del saggio.

I verificatori di sesta classe destinati in qualità di applicati, e soltanto in caso di bisogno può essere loro affidata la reggenza di un ufficio di secondaria importanza quando abbiano prestato giuramento giudiziario.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 31

Le domande di congedo, ai termini dell'art. 32 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, devono pervenire al Ministero per via gerarchica ed in nessun caso il funzionario può lasciare la propria residenza finché non ne abbia avuta l'autorizzazione dal Ministero stesso. Soltanto in caso di necessità accertate ed urgenti possono i prefetti ed i sottoprefetti accordare un congedo non superiore a giorni tre, dando sollecito avviso al Ministero, così del congedo accordato come delle cause che lo hanno determinato. Tale facoltà non può in ogni caso essere esercitata più di due volte in un anno.

I verificatori in congedo debbono notificare al prefetto o sottoprefetto ed al Ministero il luogo ove si possa, occorrendo, far loro giungere comunicazione degli ordini superiori.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 32

Nel caso di trasferimento, anche temporaneo, da uno ad altro ufficio i verificatori che abbiano raggiunto il 21° anno di età, debbono, nel termine di 5 giorni dopo il loro arrivo alla nuova sede, far registrare alla cancelleria del tribunale civile e penale il verbale del prestato giuramento giudiziario.

La spesa di registrazione di questo verbale, nonché le indennità di trasferimento, saranno corrisposte dal Ministero nel solo caso che il trasferimento abbia luogo per ragioni di servizio.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 33

Negli uffici metrici, ai quali sono addetti più impiegati, il verificatore titolare forma, nel mese di dicembre di ogni anno, le note informative di ciascuno di essi e vi comprende le notizie che riguardano la capacità intellettuale, il grado di assiduità, zelo e diligenza, il contegno la condotta morale e l'attitudine fisica al lavoro; fa conoscere altresì per quale ramo del servizio sia a preferenza adatto ciascun funzionario e manifesta un giudizio complessivo.

Le note, così compilate, sono inviate al Ministero col mezzo dei prefetti o sottoprefetti (1), ai quali spetta di controllarle, mediante opportune indagini e sentendo, ove occorra, i funzionari interessati.

I prefetti o sottoprefetti formano, negli stessi termini e modi, le note informative dei verificatori titolari.

Sono comunicate agli impiegati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 34

Quando per assenza o per impedimento di un ufficiale metrico si debba conferire ad altro ufficiale l'incarico di surrogarlo, sono a quest'ultimo rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno, e, qualora non vada a sostituire nel giro di verificaione l'ufficiale assente, può essergli corrisposta una indennità giornaliera da stabilirsi volta per volta dal Ministero, ma che non può eccedere quella fissata dalle norme in vigore.

## REGOLAMENTO [2/2]

### TITOLO IV

#### DEI PROTOTIPI

## Articolo 35

I prototipi del metro e del chilogramma, di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi metriche sono i prototipi nazionali di 1° ordine. Questi, insieme coi prototipi di carattere storico già appartenenti agli antichi Stati sardi, sono conservati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e custoditi, secondo le norme prescritte dalla commissione superiore metrica, in una cassaforte chiusa con tre chiavi diverse, una delle quali è tenuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una dal sovrintendente dell'archivio di Stato in Roma e la terza dal presidente della Commissione predetta.

## REGOLAMENTO [2/2]

## Articolo 36

Il metro ed il chilogramma, portanti i rispettivi nn. 9 e 19, assegnati il giorno 26 settembre 1889 all'Italia dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure colla dichiarazione che differiscono dai prototipi internazionali di dodici diecimilionesimi in meno il primo, e di ventotto centomilionesimi in meno il secondo, sono conservati presso la Commissione metrica e costituiscono i prototipi nazionali di 2° ordine.

Questi prototipi sono custoditi in altra cassaforte chiusa con tre chiavi diverse, di cui una è tenuta dal presidente della Commissione, l'altra dal Ministero e la terza dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Alcune copie degli stessi prototipi, che sono tenuti a disposizione presso la Commissione stessa, costituiscono i prototipi di 3° ordine.

## REGOLAMENTO [2/2]

## Articolo 37

Ogni dieci anni i prototipi di 2° ordine sono confrontati coi prototipi di 1° ordine.

Il confronto è fatto sotto la direzione della Commissione superiore metrica (1). Tutte le particolarità delle operazioni di confronto ed i risultati sono descritti in un processo verbale, del quale si faranno quattro originali. Il verbale viene sottoscritto dalle persone che hanno fatto il confronto e controfirmato dal presidente della Commissione (1).

Di tale processo verbale viene fatta lettura in una riunione della Commissione predetta appositamente convocata e presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla quale saranno invitati il Ministro della pubblica istruzione, il presidente dell'Accademia dei Lincei, il sovrintendente degli archivi di Stato in Roma, il presidente della Camera di commercio di Roma e le altre autorità, il cui intervento sia creduto opportuno.

(1) Ora Comitato centrale metrico (art. 7, lett. f) r.d. 9 gennaio 1939, n. 206).

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 38

I prototipi di 3° ordine, tenuti a disposizione della Commissione superiore metrica (1), sono confrontati, ogni cinque anni, coi prototipi di 2° ordine esistenti presso la Commissione stessa (1). I verbali di questa verifica, firmati dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dal presidente della Commissione (1), sono in doppio originale, dei quali uno viene trasmesso al Ministero e l'altro conservato negli atti dell'Ufficio.

(1) Ora Comitato centrale metrico (art. 7, lett. f) r.d. 9 gennaio 1939, n. 206).

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 39

Chiunque voglia far eseguire comparazioni di precisione e saggi dai laboratori centrali, deve farne domanda all'Ufficio predetto.

Delle comparazioni e dei saggi eseguiti si rilascia apposito certificato in due originali sottoscritto dal direttore dell'Ufficio centrale.

Uno dei due originali è trasmesso insieme agli strumenti comparati od ai residui delle materie saggate; l'altro rimane negli archivi dell'Ufficio centrale.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 40

Ogni ufficio di verifica è provvisto di campioni normali del metro, del chilogramma e del litro.

Questi campioni sono custoditi nell'Ufficio metrico in apposito armadio e vengono adoperati soltanto nella verifica annuale di cui all'art. 43.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 41

Per gli usi ordinari del servizio, tutti gli uffici metrici sono dotati almeno dei seguenti campioni:

- 1) n. 3 metri d'acciaio;
- 2) una serie di n. 9 misure di capacità per aridi, dal doppio decalitro al mezzo decilitro;
- 3) una serie di n. 11 misure di capacità per liquidi, dal decalitro al mezzo centilitro;
- 4) n. 3 bilancie delle rispettive portate di 20 kg., 1 kg. e 20 g., indipendenti l'una dall'altra, oppure montate nella apposita cassa custodia di grande modello;

- 5) una bilancia di precisione;
- 6) una serie di n. 17 pesi di ottone dal miriagramma al gramma;
- 7) una serie di n. 10 pesi per le monete in corso;
- 8) una serie delle frazioni del gramma;
- 9) una sufficiente collezione di campioni e di strumenti ausiliari.

Gli uffici pei quali il Ministero lo riconosca indispensabile, sono anche provvisti di una serie di strumenti contenuti in una cassa custodia di piccolo modello.

Questi strumenti e quelli indicati all'articolo precedente portano l'impronta permanente del punzone dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi; la forma e grandezza del punzone sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 42

Ogni cinque anni, per mezzo dei prototipi di 3° ordine, sono pure verificati, nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico, i campioni normali e le collezioni degli strumenti metrici dati in dotazione agli uffici di verificaione.

I risultati delle operazioni di confronto sono trascritti in appositi certificati stesi in doppio originale, sottoscritti dal direttore dell'Ufficio centrale.

Uno dei due originali è conservato negli archivi dell'Ufficio centrale e l'altro negli archivi dell'ufficio metrico a cui gli strumenti appartengono.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 43

Nel primo bimestre di ogni anno in ciascun ufficio metrico si deve fare una verificaione degli strumenti metrici, di cui all'art. 41, col mezzo dei campioni normali ed in base ad apposite istruzioni.

Eseguita la verificaione, il capo d'ufficio trasmette al Ministero un rapporto particolareggiato sui risultati ottenuti.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### TITOLO V

#### DELLA VERIFICAIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI METRICI

### Articolo 44

Gli strumenti metrici, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una verificaione prima.

In tale verificaione i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.

La verifica prima è accertata coll'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma della repubblica portante il numero corrispondente dell'ufficio, e di un secondo, cosiddetto personale, destinato ad identificare l'ufficiale metrico che ha eseguita la verifica. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento (1).

Nel presentare gli strumenti metrici alla verifica prima, il fabbricante deve produrre una distinta da lui firmata, conforme al modulo prescritto dal Ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.

Nel ritirare gli strumenti presentati, il fabbricante od un suo delegato appone la firma alla distinta completata dal verificatore.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciata una quietanza firmata dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.

Tali quietanze sono tolte da un registro a madie e figlia, le matrici del quale vengono, insieme colle distinte sopraindicate, trasmesse ogni trimestre dal verificatore al Ministero.

Un registro mastro dove sono indicate partitamente per fabbricante le verificazioni eseguite, è tenuto al corrente giorno per giorno.

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 734, il D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 232 e la Dir.Min. 11 febbraio 2005.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 45

La verifica prima degli strumenti metrici viene, di regola, eseguita negli uffici permanenti. Tuttavia, a richiesta dei fabbricanti, essa può pure eseguirsi in occasione del giro biennale per la verifica periodica negli uffici temporanei dei Comuni dove quei fabbricanti hanno residenza stabile, purché la detta verifica prima possa compiersi senza alterare l'itinerario fissato dal manifesto del prefetto.

La verifica prima degli strumenti per pesare e delle misure di vetro e di terra cotta può, a richiesta, essere eseguita nella officina del fabbricante; come pure la verifica delle altre misure di capacità quando siano superiori al decalitro ed in quantità considerevole.

La verifica prima delle stadera a ponte in bilico si può, a scelta del fabbricante, eseguire nell'officina o sul posto dove debbono funzionare. Nel primo caso però il fabbricante ha obbligo di farle di nuovo verificare sul posto dove sono messe in opera. Per questa seconda verifica non è dovuto il diritto.

Per la prima verifica sul posto delle stadera a ponte in bilico, il fabbricante deve mettere a disposizione del verificatore la quantità di pesi legalizzati corrispondente all'indicazione dell'ultima divisione dell'asta graduata, sino al limite di una tonnellata.

Per le indicazioni maggiori di una tonnellata che possono essere tracciate anche sopra una seconda asta, il carico può essere formato con altro materiale adatto, che il fabbricante deve pure mettere a disposizione del verificatore fino a raggiungere la portata massima.

Il verificatore porta con sé il materiale occorrente per accertare l'esattezza dei pesi che il fabbricante deve porre a sua disposizione.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 46

Quando, per una causa qualunque, una stadera a ponte in bilico sia cambiata di posto, il proprietario od esercente deve avvertire il verificatore affinché proceda ad una verifica per accertarne il regolare collocamento con le norme dell'articolo precedente. Per questa verifica non viene pagato alcun diritto, ma sono dovute le indennità stabilite dall'art. 136.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 47

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, fabbricati all'estero ed importati nello Stato, vengono presentati alla dogana e, eccetto il caso che si provi che non vengano posti in uso di commercio, sono soggetti alle prescrizioni seguenti.

Il proprietario della merce, o chi per esso, deve dichiarare alla dogana di confine, od a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale devono essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verifica prima.

La dogana accompagna gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore, osservate le prescrizioni della legge doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 48

La bolletta-cauzione viene rilasciata previo il deposito di L. 20.000, corrispondente al massimo dell'ammenda prescritta dall'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 49

L'ufficio metrico, al quale vengono presentati gli strumenti metrici di provenienza estera dopo avere riconosciuto che la quantità degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, rilascia un certificato di scarico il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 50

Quando l'ufficio metrico, al quale debbono essere rimessi gli strumenti metrici, si trovasse temporaneamente chiuso, il proprietario di essi può chiedere alla dogana una proroga per la presentazione del certificato di scarico, oppure designare un altro ufficio metrico.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 51

In caso di mancata presentazione del certificato di scarico nel termine fissato dalla bolletta di cauzione, il ricevitore della dogana eleva verbale di contravvenzione all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 52

Gli strumenti provenienti dall'estero che non avessero le condizioni volute dal regolamento sulla fabbricazione e che non fossero suscettibili di essere ridotti nelle condizioni medesime, devono essere respinti all'estero dal destinatario, quando egli non preferisca deformati, dandone prova all'ufficio metrico.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 53

Nel caso di strumenti destinati a stabilimenti scientifici riconosciuti dal Governo, basta la presentazione alla dogana di un certificato del capo dello stabilimento per prova che non verranno posti in uso di commercio, come prescrive l'art. 47.

Questo certificato, nel caso di istituti non governativi o privati, anche di carattere industriale, deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto del luogo.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

## TITOLO VI

### DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI

## Articolo 54

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 55

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 56

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 57

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 58

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 59

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 60

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 61

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 62

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 63

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 64

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 65

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 66

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 67

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 68

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 69

[Il verificatore, ricevuto lo stato, lo esamina e lo trasmette sollecitamente all'agenzia delle imposte, affinché per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche, riconosca e dichiari quali utenti siano iscritti nel ruolo, della ricchezza mobile indicandovi l'articolo di ruolo corrispondente in apposita colonna, o la parola esente per quelli che lo sono in ordine al combinato disposto dall'art. 55 del testo unico della legge sulla ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2<sup>a</sup>) con l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

L'agenzia restituisce al verificatore lo stato, debitamente riempito e firmato dal titolare dell'ufficio, non oltre i venti giorni dalla data del ricevimento] (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 6, r.d. 21 ottobre 1923, n. 2367.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 70

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 71

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 72

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 73

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 74

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 75

Gli strumenti metrici, che nella verifica periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile ed in apposita bolletta da rilasciarsi all'utente insieme al certificato di eseguita verifica periodica.

In tale bolletta devono essere indicati i principali difetti riconosciuti negli strumenti e le riparazioni occorrenti per toglierli; sono altresì indicati gli strumenti che l'utente è in obbligo di provvedersi per l'esercizio della propria industria ed il termine assegnato per adempiere agli ordini dell'ufficio metrico.

Il verificatore certifica le riparazioni o gli acquisti fatti dall'utente apponendo la sua firma sulla bolletta e prende le opportune annotazioni sul registro portatile.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

## Articolo 76

Per gli strumenti metrici riconosciuti difettosi e non ripresentati alla verifica nel termine prescritto, il verificatore compila, per ogni Comune, un elenco degli utenti che omisero di fare eseguire i prescritti aggiustamenti.

Detti elenchi sono inviati alla prefettura o sottoprefettura (1), e da essa agli agenti della forza pubblica per i relativi sequestri.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 77

L'utente che non può eseguire l'aggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare nel termine prescritto dal verificatore, deve chiedergliene proroga.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 78

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 79

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 80

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 81

Nel mese di ottobre di ciascun anno il verificatore deve trasmettere a tutti i Comuni, nei quali ebbe luogo la verifica, un prospetto degli utenti che si sono presentati alla verifica senza che fossero iscritti nello stato, e di quelli per i quali fu riconosciuta la cessazione dall'esercizio.

Di queste modificazioni le Giunte devono tener conto nella formazione dello stato per il biennio successivo.

L'indicato prospetto, approvato dalla Giunta, viene restituito all'ufficio di verifica, entro 15 giorni dalla data del ricevimento.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **TITOLO VII**

#### **DELLA VERIFICAZIONE DEI MISURATORI DEI GAS**

##### **Articolo 82**

I misuratori dei gas sono soggetti alla verificaione, avanti che siano posti in uso la prima volta e, quando siano stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.

Nel presentarli alla verificaione sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal Ministero.

La verificaione è accertata coll'applicazione di vari bolli conforme ai disegni della tabella annessa al presente regolamento, e secondo le norme prescritte dalle istruzioni per l'esecuzione del regolamento per la fabbricazione metrica.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 83**

La verificaione dei misuratori dei gas si eseguisce nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi, il quale deve mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale prescritto dal regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.

Per tale verificaione non compete all'ufficiale metrico alcuna indennità; se però egli deve lasciare il Comune dove ha sede l'ufficio permanente, o, durante il giro della verificaione periodica quello dell'ufficio temporaneo, ha diritto alle indennità di cui al n. 2º dell'art. 136.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 84**

Per ogni misuratore, la quietanza rilasciata dietro il pagamento dei diritti consta di due parti: la prima, munita di marca da bollo (vedi art. 133), serve di ricevuta propriamente detta, e l'altra dev'essere consegnata da colui che mette in esercizio il misuratore, all'ufficio metrico del distretto dove viene messo in uso.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 85**

L'impresa del gas è tenuta a denunciare entro 48 ore all'ufficio metrico tutti i misuratori che vengono messi in esercizio, o rimossi, servendosi dei moduli prescritti dal Ministero.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 86**

È autorizzato l'uso di misuratori provvisori destinati a sostituire temporaneamente quelli che vengono rimossi per essere riparati.

Però tali misuratori devono portare sulla cassa in modo permanente la parola: «Provvisorio», e devono essere verificati ogni biennio.

Un misuratore provvisorio non può rimanere in esercizio in un dato locale più di quattro mesi.

Il collocamento a posto e la rimozione dei misuratori provvisori devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **Articolo 87**

La verifica dei misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può essere fatta a richiesta della impresa del gas o del consumatore.

Tale verifica deve farsi in contraddittorio delle parti, a meno che una di esse, non intervenendo, abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell'ufficiale metrico.

Le spese occorse ed il diritto di verifica, che è dovuto in ogni caso, sono a carico della parte soccombente.

Quando l'impresa del gas ed il consumatore d'accordo lo richiedano, la verifica, nei casi suddetti, può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione superiore metrica (1).

(1) Ora, Comitato centrale metrico (art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206).

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **Articolo 88**

In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico da una parte e le direzioni ed imprese del gas i fabbricanti e gli aggiustatori o fornitori dall'altra, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di verifica, il Ministero a loro richiesta, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore (1). Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente. In ogni caso, questi anticipa le spese d'invio del misuratore.

(1) Ora, Comitato centrale metrico (art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206).

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **TITOLO VIII**

#### **DELLA VERIFICA DEI MANOMETRI**

### **Articolo 89**

I manometri campioni che adoperano i periti per provare le caldaie a vapore, di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi metriche, sono sottoposti a verificaione, prima di essere usati, periodicamente ogni due anni, e tutte le volte che gli interessati lo richiedano.

Questa verificaione viene eseguita nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico in Roma ed in quegli uffici metrici che potranno in seguito essere designati dal Ministero.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 90

I manometri da verificarsi sono presentati all'Ufficio metrico del distretto ove risiede il perito, accompagnati da una distinta secondo un modulo stabilito dal Ministero e bene imballati per essere spediti, a spese del proprietario, al laboratorio dell'Ufficio metrico centrale o all'ufficio metrico più vicino autorizzato a tale verificaione.

A verificaione compiuta i manometri vengono restituiti all'ufficio mittente accompagnati dal certificato contenente la tabella di correzione.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 91

Il proprietario del manometro versa, all'atto della presentazione il diritto fisso di L. 3 per ciascun manometro.

Dei diritti riscossi il verificatore rilascia ricevuta, munita delle marche da bollo del valore corrispondente.

Quando un manometro non abbia potuto essere sottoposto a verificaione viene restituito al proprietario, il quale può ripresentarlo alla verificaione senza pagare un nuovo diritto.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 92

La prima volta che un manometro viene presentato alla verificaione, quando sia riconosciuto ammissibile (in base alle norme che saranno stabilite dal Ministero con apposite istruzioni, sentita la Commissione superiore metrica) (1), riceve l'impressione di un numero d'ordine accanto a quella di un punzone speciale conforme al disegno riportato nella tabella annessa al presente regolamento ed è accompagnato da un certificato comprovante l'eseguita operazione.

Le verificaioni successive sono attestate dal solo certificato indicato nell'art. 90.

(1) Ora, Comitato centrale metrico (art. 7, r.d. 9 gennaio 1939, n. 206).

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### TITOLO IX

#### DEL SAGGIO DELLE MONETE

Articolo 93

Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate nella Zecca vien dato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in seguito alla determinazione del peso e del titolo fatta sopra alcune monete prelevate in Zecca fra tutte quelle della fabbricazione da emettere [1].

[1] Il titolo, il peso ed il diametro delle monete legali d'oro e d'argento e le loro tolleranze sono fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della Convenzione monetaria conclusa tra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera e la Grecia, approvata con la legge del 30 dicembre 1885, n. 3590 (serie 3<sup>a</sup>), e sono riportati nella seguente tabella:

-----					
	Tolle-	Tolle-			
Specie delle monete	Titolo legale	ranze sul	Peso legale	ranze sul peso	Diametro
	titolo	legale			
	legale				
----- ----- ----- ----- ----- -----					
	Mille-	Mille-	Grammi	Mille-	Milli-
	simi	simi		simi	metri
Monete d'oro:					
	\	\	/	\	
da L. 100.....			32.25806 \ ± 1 /	35	
>> 50.....			16.12903 / \	28	
			/ \		
			\ /		
>> 20.....	> 900	± 1	> 6.45161 \	/ 21	
>> 10.....			3.22580 / ± 2 \	19	
			/ \		
>> 5.....			1.61290   ± 3	17	
	/	/			
Monete d'argento:					
da L. 5 .....	900	± 2	25   ± 3	37	
	\	\	/		
>> 2 .....			10 \ /	27	
>> 1 .....	> 835	± 3	> 5 / ± 5 \	23	
			/ \		
>> 0.50.....			2.5   ± 7	18	
	/	/			
-----					

#### Articolo 94

Il prelevamento delle monete viene fatto da un membro delegato dalla Commissione superiore metrica e da un delegato del Ministero del tesoro, alla presenza del direttore della zecca, del controllore, e del capo delle officine.

### REGOLAMENTO [2/2]

#### Articolo 95

Le monete prelevate sono subito chiuse in un piego suggellato dai delegati della Commissione superiore metrica e del Ministero del tesoro e trasmesse dal direttore della zecca al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede per l'invio all'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

### REGOLAMENTO [2/2]

#### Articolo 96

Le determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate vengono fatte sotto la direzione di un delegato della Commissione superiore metrica. Il vice direttore preposto al laboratorio centrale dei saggi verifica anzitutto il peso di ciascuna moneta quindi procede al saggio di una di esse e ne fa saggiare almeno altre due da due o più verificatori dell'Ufficio centrale, che debbono operare separatamente. I risultati ottenuti da ciascun operatore vengono dichiarati in un certificato a matrice, sottoscritto dall'operatore stesso; delle operazioni eseguite, sia pel peso sia pel titolo di ciascuna moneta, il delegato della Commissione superiore fa una relazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pronunciandosi sulla emissibilità delle monete saggiate.

Non saranno dichiarate emissibili quelle fabbricazioni per le quali tutte le monete saggiate non siano risultate del titolo legale entro i limiti di tolleranza stabiliti.

### REGOLAMENTO [2/2]

#### Articolo 97

I pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate di ciascuna fabbricazione, i cornetti d'oro, e le monete rimaste intatte, sono custodite nel laboratorio dei saggi in un piego suggellate o sotto doppia serratura. Una delle chiavi è tenuta dal direttore dell'Ufficio centrale e l'altra dal vice direttore del laboratorio predetto.

### REGOLAMENTO [2/2]

#### Articolo 98

Per cura dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e in presenza di un delegato del Ministero, al principio di ogni anno finanziario, o di ogni semestre se il numero delle fabbricazioni è considerevole, si fondono separatamente e per qualità di materie le monete d'oro e di argento ed i loro residui.

Le verghe che si ottengono sono pesate, saggiate e titolate, indi consegnate alla zecca dalla quale pervennero le monete, unitamente ai cornetti ottenuti dai saggi delle monete d'oro ed alla verga d'argento proveniente dalla riduzione del cloruro formatosi nell'esecuzione dei saggi delle monete d'argento.

Delle operazioni eseguite si redige in doppio originale, un verbale firmato dal delegato del Ministero e dal direttore dell'Ufficio centrale; uno dei verbali è trasmesso al Ministero e l'altro è conservato negli archivi dell'Ufficio centrale.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 99

Le monete false, confiscate, che vengono spedite al Ministero dalle procure per la deformazione, in seguito a procedimenti penali esauriti, accompagnate da un elenco in doppio esemplare, sono inviate all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, il quale le assume in custodia e restituisce uno degli elenchi che le accompagna, con dichiarazione di ricevuta, al Ministero, che lo trasmette alla procura mittente.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 100

Al principio di ogni anno, alla presenza del direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e col concorso di un delegato del Ministero, si procede alla ricognizione delle monete esistenti nel laboratorio ed alla loro fusione, previa divisione di esse, a seconda dei metalli di cui sono composte.

Le verghe così ottenute sono pesate; quelle contenenti metalli preziosi sono saggiate e titolate e delle altre viene fatta una analisi qualitativa per cura del laboratorio dei saggi e col concorso del delegato predetto.

I risultati della ricognizione, della fusione, del saggio e delle analisi sono riportati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali viene ritirato dal delegato del Ministero, e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 101

Le verghe ottenute dalla fusione delle monete false, accompagnate dai certificati di saggio o di analisi sono consegnate, dietro ricevuta, alla Zecca.

Un esemplare dei certificati suddetti viene inviato al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 102

L'importo delle verghe predette, risultante da apposita liquidazione fatta dalla Zecca, viene da questa versato nella sezione della tesoreria provinciale di Roma per conseguire il rilascio di un vaglia del tesoro, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, commutabile in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo «Entrate eventuali dell'Amministrazione demaniale per prodotto ottenuto dalla vendita di oggetti confiscati».

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### TITOLO X

#### **DEL SAGGIO E MARCHIO FACOLTATIVO DEI METALLI PREZIOSI E DI ALTRI OGGETTI**

Articolo 103

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 104

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 105

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 106

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 107

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

**REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 108

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 109

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 110

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 111

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 112

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

Articolo 113

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 114

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l. 5 febbraio 1934, n. 305.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 115

Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1000 per ciascuno dei componenti da determinare con un minimo di lire 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentera lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro (1).

(1) Articolo così sostituito da ultimo dall'art. 11, l. 17 luglio 1954, n. 600.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### TITOLO XI

#### **DELLA VERIFICAZIONE FACOLTATIVA DEI TERMOMETRI, DEGLI ALCOOLOMETRI E DI ALTRI STRUMENTI DI MISURA**

### Articolo 116

Sono ammessi alla verifica facoltativa tutti i termometri che, senza inconvenienti, si possano immergere per intero nell'acqua. Essi sono accompagnati da una richiesta contenente la descrizione dei contrassegni che servono ad individuare gli strumenti presentati.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 117

Nei termometri a mercurio e ad alcool, il cannello deve essere visibile per tutta la sua lunghezza, sino all'estremità che deve essere chiusa a fusione.

Salvo il caso contemplato dall'art. 120, la scala termometrica, qualunque sia la sua estensione, deve contenere almeno uno dei punti fondamentali (fusione del ghiaccio od ebollizione normale, dell'acqua) con tre divisioni almeno sopra e sotto.

Se la scala non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, questo deve aver inciso un segno in corrispondenza ad uno dei detti punti fondamentali.

Nel caso che manchi questo segno, esso viene tracciato d'ufficio, calcolando i diritti secondo la tariffa di cui all'art. 131 del presente regolamento.

La scala non deve presentare irregolarità che appariscano a prima vista e deve portare l'indicazione C (centigrada) o F (Fahrenheit) o R (Reaumur), oppure Scala arbitraria. In mancanza di tale indicazione, questa viene fatta dal laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, il quale calcola il diritto come sopra.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 118

Nella verifica si prendono in esame tre punti fissati normalmente dal laboratorio centrale metrico, fra cui sempre uno dei fondamentali, se esso è segnato sullo strumento; di più si verifica qualunque altro punto a richiesta del presentatore e in generale si cerca di soddisfare qualsiasi altra richiesta per quanto lo consentano i mezzi del laboratorio centrale, riscuotendo, a seconda dei casi, i diritti indicati nella tariffa di cui all'art. 131.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 119

A verifica compiuta, il laboratorio incide sul termometro, l'anno in cifre arabe ed il mese in numeri romani e di più la parola Certificato, seguita dal numero del registro di verifica. Sul termometro deve trovarsi uno spazio libero per queste indicazioni, non minore di 60 millimetri su 3 millimetri.

Nel caso di verificazioni successive di uno stesso strumento non si fa che annotare l'esito di tali verificazioni sul certificato, senza aggiungere altre indicazioni sul termometro. Il certificato viene firmato da chi eseguisce la verifica e dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, ed all'atto della restituzione dello strumento verificato viene consegnato al presentatore di questo.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 120

Sono pure verificati i termometri per uso medico, che non contengono alcuno dei punti fondamentali, purché soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sieno divisi in decimi di grado della scala centesimale, vadano da + 36° a + 43° ed abbiano il grado della lunghezza di almeno mm. 3,5;

b) se la divisione non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, deve essere inciso sul tubo esterno, che è saldato con questo, un segno in corrispondenza al 37° grado della scala;

c) i segni di divisione della scala ed i numeri devono essere tracciati in modo che ne riesca facile la lettura;

d) se sono termometri a massimo, devono portarne l'indicazione durevole, ed in mancanza di essa provvede il laboratorio dell'Ufficio centrale, dietro pagamento dei diritti portati dalla tariffa di cui all'art. 131.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 121

I termometri per uso medico vengono contrassegnati con un numero d'ordine inciso dal laboratorio, corrispondente a quello del certificato e sono bollati con lo stemma della Repubblica seguito dal millesimo, purché non presentino errori superiori a 0°,2, in più od in meno; e se sono termometri a massimo, il mercurio non retroceda tenendoli verticali, ed inoltre non presentino differenze maggiori di 0°,1, quando siano esposti successivamente ad una stessa temperatura.

Lo spazio per le incisioni (art. 119) deve essere almeno di 60 millimetri su 3 millimetri.

Le correzioni inscritte nel certificato si riferiscono almeno a tre punti, e sono espresse in decimi di grado. Per i termometri a massimo, almeno due di questi punti sono verificati due volte.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 122

I termometri per uso medico che non siano divisi in decimi di grado, le cui indicazioni non siano nei limiti delle tolleranze stabilite all'articolo precedente, si possono verificare rilasciando la relativa tabella di correzione, ma non vengono bollati.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 123

Si ammettono alla verifica facoltativa gli alcoolometri a peso e quelli a volume, ma devono portare l'una o l'altra indicazione, e non contenere le due scale. Se manca l'indicazione, viene incisa d'ufficio calcolando i diritti in base alla tariffa di cui all'art. 131.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 124

Gli alcoolometri ammessi alla verifica devono soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) possono avere o non avere termometro; ma se l'hanno, deve essere centigrado;
- b) devono galleggiare in posizione verticale per qualunque immersione;
- c) le scale devono essere fissate invariabilmente, escludendo la ceralacca od altre sostanze che si rammolliscano al caldo; e la tara interna deve pure essere fissata invariabilmente;
- d) un segno deve essere tracciato sul vetro davanti allo zero del termometro e davanti al segno più alto della scala alcoolometrica, e questo ultimo deve essere distante dalla estremità del cannello almeno 15 millimetri;
- e) il diametro del rigonfiamento non può superare 3 centimetri;
- f) l'intervallo fra due segni di divisione del termometro deve essere di un millimetro almeno;
- g) l'intervallo corrispondente ad un grado alcoolometrico deve essere maggiore di un millimetro e gli intervalli fra due segni di divisione corrispondenti alle frazioni di grado, devono essere maggiori di mezzo millimetro;
- h) l'alcoolometrico deve portare l'indicazione del suo peso in centigrammi e se non la porta, ve la incide il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale calcolando il relativo diritto.

## REGOLAMENTO [2/2]

#### Articolo 125

Si verificano tre punti della scala termometrica e cinque della scala alcoolometrica, con le seguenti tolleranze:

a) se la divisione dell'alcoolometro non è spinta oltre il mezzo grado, viene tollerato un errore che non superi un quarto di grado della ricchezza alcoolica, e, per il termometro, la tolleranza è di 0°,4 in più od in meno;

b) se la scala alcoolometrica è suddivisa oltre il mezzo grado, la tolleranza è di un decimo di grado per l'alcoolometro e di 0°,2 per il termometro.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

#### Articolo 126

A verifica compiuta, se il peso indicato è esatto fino al mezzo centigrammo e se gli errori delle scale sono compresi nei limiti prescritti dall'articolo precedente, il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale incide all'estremità del cannello un bollo a stemma della Repubblica che viene ripetuto sul rigonfiamento; incide altresì l'anno in cifre arabe, il mese in numeri romani, ed il numero corrispondente a quello del certificato.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

#### Articolo 127

I termometri, i termo-alcoolometri e gli alcoolometri sono verificati nel termine di quaranta giorni dalla presentazione.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

#### Articolo 128

Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale è incaricato di eseguire, per quanto lo consentano i suoi mezzi, verificazioni e determinazioni di precisione, riguardanti lunghezze, volumi e masse, a richiesta dei privati colle norme stabilite dall'art. 39 ed esigendo i diritti indicati nella tariffa di cui all'art. 131.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

#### Articolo 129

I guasti che avvenissero agli strumenti, di cui si parla in questo titolo, per effetto delle verificazioni o delle ricerche, sono a tutto rischio del presentatore.

### **REGOLAMENTO [2/2]**

#### Articolo 130

Gli strumenti menzionati nel presente titolo sono presentati agli uffici metrici per essere spediti al laboratorio metrico dell'Ufficio centrale.

Le spese per il trasporto e quelle della corrispondenza che fossero necessarie sono a carico del presentatore, a tutto rischio del quale rimangono anche i guasti che avvenissero durante il trasporto.

Eseguita la verifica, l'Ufficio centrale restituisce gli strumenti agli uffici che ne hanno fatto l'invio, accompagnandoli con la nota dei diritti da riscuotere.

L'importo dei diritti, delle spese di trasporto, ecc. viene pagato dai presentatori all'atto in cui ricevono gli strumenti.

In attestazione dei diritti riscossi viene rilasciata una quietanza tolta da registro a madre e figlia, previa apposizione delle corrispondenti doppie marche da bollo, come è detto all'art. 133 del presente regolamento.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 131

Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35, della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) Tariffa per la verifica dei termometri (esclusi quelli per uso medico):

1. Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° e 100°: L. 1.000;
2. Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° e inferiori a 100°: L. 200;
3. Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° o superiori a 100°: L. 500;
4. L'importo minimo dei diritti è di: L. 500.

B) Tariffa per la verifica dei termometri per uso medico: L. 300.

C) Tariffa per la verifica degli alcoolometri:

1. Per ogni termo-alcoolometro o termo-densimetro: L. 1.000;
2. Per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice: L. 700;
3. Per la verifica di un punto del termometro oltre i tre prescritti dall'art. 125: L. 200;
4. Per la verifica di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti: L. 200.

D) Tariffa per la verifica di misure di lunghezza aventi carattere di precisione:

1. Per la verifica della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente: L. 2.000;
2. Per la verifica dei decimetri di un metro: L. 3.000;
3. Per la verifica dei primi 20 centimetri di un metro e per la verifica dei centimetri di un doppio decimetro: L. 3.000;
4. Per la verifica dei primi 10 millimetri di una lunghezza: L. 3.000.

E) Tariffe per la verifica dei pesi aventi carattere di precisione:

1. Per la verifica di una serie di pesi frazionari del grammo senza la determinazione dei volumi: L. 2.000;
2. Per la verifica di una serie di pesi, tra un grammo e 100 grammi senza la determinazione dei volumi: L. 2.000;

3. Per la verificaione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione dei volumi: L. 3.000;

4. Per la verificaione di una serie di pesi dal gramma al miriagramma senza la determinazione dei volumi: L. 5.000;

5. Per la verificaione di un chilogramma campione, con la determinazione del volume: L. 5.000.

F) Tariffe per la verificaione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità siano esse espresse in Kg. per cm<sup>2</sup>, in atmosfera o in metri di acqua:

1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm<sup>2</sup>: L. 500;

2. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cm<sup>2</sup> ma non maggiore di 30 kg. per cm<sup>2</sup>: L. 700;

3. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg. per cm<sup>2</sup> ma non maggiore di 100 kg. per cm<sup>2</sup>: L. 1.000;

4. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cm<sup>2</sup> ma non maggiore di 500 kg. per cm<sup>2</sup>: L. 1.500;

5. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg. per cm<sup>2</sup>: L. 2.000.

G) Tariffa ad ore di lavoro:

In ragione di lire 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse (1).

(1) Articolo così sostituito da ultimo dall'art. 11, l. 17 luglio 1954, n. 600.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 132

I diritti di verificaione prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, quelli di verificaione dei misuratori dei gas, dei manometri campioni, dei termometri, degli alcoolometri, quelli del saggio e marchio dei metalli preziosi ed in generale quelli contemplati dal testo unico delle leggi metriche in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3<sup>a</sup>), dalla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2<sup>a</sup>), e dal presente regolamento in esecuzione delle leggi sopracitate, sono riscossi mediante una o più marche da bollo doppie.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 133

Le doppie marche da bollo debbono essere applicate sui registri di quietanza, all'atto della riscossione del diritto ed in modo che la marca su cui è impresso l'importo del valore, rimanga sulla matrice e l'altra coll'effigie della Repubblica sulla figlia.

Tutte le singole marche devono essere, volta per volta annullate in modo indelebile per mezzo dell'apposizione di un bollo col millesimo. La quietanza figlia, firmata dal verificatore, è rilasciata come ricevuta a chi ha pagato il diritto.

## REGOLAMENTO [2/2]

## Articolo 134

Le marche da bollo sono vendute dai ricevitori del registro, e da tutte le altre persone autorizzate dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio; fra queste ultime debbono considerarsi compresi gli ufficiali metrici che godono dell'aggio concesso ai distributori secondari. Perciò essi debbono provvedersi di un sufficiente numero di marche da bollo per fornirle agli utenti che ne facciano richiesta, e rivenderle nei Comuni ove non sianvi rivenditori secondari autorizzati allo spaccio di esse.

## REGOLAMENTO [2/2]

## Articolo 135

Al principio di ogni anno il verificatore invia all'intendenza di finanza un prospetto esatto e particolareggiato delle marche occorrenti, durante l'anno, per ciascun ufficio del registro.

In tale prospetto deve altresì dichiarare se, in vista delle condizioni locali, o per altra causa, occorra che in tutti od in alcuni capoluoghi di Comune, dove non risiede l'ufficio del registro, la vendita delle marche sia affidata ad un distributore secondario del luogo. In questo caso deve indicare la qualità e la quantità delle marche approssimativamente occorrenti per ciascun Comune e l'epoca in cui avrà luogo la verifica.

## REGOLAMENTO [2/2]

## Articolo 136

L'ufficio metrico, invitato ad eseguire operazioni di verifica prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di verifica periodica di strumenti metrici a domicilio di fabbricanti o di utenti, in conformità delle disposizioni degli artt. 45, 46 e 56, deve portare con sé i campioni e gli strumenti dell'ufficio necessari ed avvalersi, per le operazioni, di siffatto materiale, escluso quello dei fabbricanti metrici, salvo però il disposto dell'art. 45. Nei casi suddetti, sono dovute all'ufficiale metrico, dai fabbricanti o dagli utenti, le seguenti indennità:

1. Se le operazioni si compiono nel comune sede dell'ufficio permanente o temporaneo:

L'indennità di lire 12 per ognuno degli esercizi tali considerati dal presente regolamento, posti entro il raggio di chilometri tre dall'ufficio permanente o temporaneo, ovvero:

L'indennità di lire 8, più quella ordinaria di viaggio ed il rimborso delle spese pel trasporto del materiale, se gli esercizi siano posti oltre il raggio suddetto.

Se gli esercizi d'uno stesso utente siano più di quattro complessivamente le indennità di lire 12 e 8 saranno ridotte rispettivamente a metà con prevalenza per gli esercizi oltre i quattro, pei quali compete la indennità minore.

2. Se le operazioni si compiono fuori del comune sede dell'ufficio temporaneo o permanente:

Le indennità di viaggio e soggiorno sono stabilite dalle norme generali in vigore ed il rimborso delle spese pel trasporto del materiale.

In ogni caso in cui spettino indennità di viaggio e soggiorno o rimborso spese per operazioni compiute presso diversi utenti, l'ammontare ne sarà ripartito fra gli interessati.

(Omissis) (1) (2).

(1) Comma abrogato dall'art. 39, l. 15 novembre 1973, n. 734.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, r.d. 9 ottobre 1921, n. 1473.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 137

La verifica periodica ordinaria e la prima visita fatta in seguito ad aggiustamento di strumenti fissi che servono per pesare, esistenti nel Comune sede dell'ufficio metrico permanente, non dà diritto all'indennità di trasferta. Lo stesso dicasi per le identiche verificazioni richieste prima o durante la temporanea presenza del verificatore nel Comune dove lo strumento si trova.

Negli altri casi sono dovute le indennità di cui all'articolo precedente.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 138

Il verificatore ha obbligo di rilasciare sempre la ricevuta delle indennità di trasferta percepite servendosi di apposito bollettario secondo il modello prescritto dal Ministero. L'infrazione a tale disposizione è punita ai sensi dell'art. 51 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 139

In compenso di ogni spesa necessaria ad effettuare la verifica periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'art. 17 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 24 agosto 1890, n. 7088 (serie 3<sup>a</sup>), saranno corrisposte, agli ufficiali metrici, esclusivamente, le seguenti indennità speciali:

a) per ogni trasporto del materiale prescritto in ciascun ufficio metrico temporaneo o, da questo, nell'ufficio metrico permanente, quante volte occorra:

1) una quota fissa di lire 15;

2) un'indennità per ogni chilometro di percorso di lire 2,50 se effettuato su strade carreggiabili e di lire 5 se su strade mulattiere.

Per i trasporti o parti di essi da effettuarsi sulle ferrovie o strade con regolare servizio a trazione meccanica quando il percorso superi i dieci chilometri, o per via di mare, competerà il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I percorsi effettuati e la natura delle strade risulteranno da apposite tabelle, redatte in base all'itinerario per il giro, approvate dai competenti uffici del genio civile, viste le disposizioni del presente articolo;

b) centesimi 25 per ogni certificato rilasciato agli utenti che abbiano adempiuto all'obbligo della verifica periodica, tanto negli uffici metrici permanenti come in quelli temporanei;

c) i tre quinti dell'ordinaria indennità di missione per ognuno dei giorni in cui, in conformità dell'itinerario per il giro della verifica periodica dei pesi e delle misure debitamente approvato e pubblicato, saranno compiute le operazioni nei comuni escluso il capoluogo del distretto;

d) l'ordinaria indennità di missione per ogni altro giorno compreso nel periodo stabilito per il giro, in cui, in necessaria dipendenza dello svolgimento dell'itinerario, l'ufficiale metrico sia costretto a permanere fuori del capoluogo del distretto, esclusi i giorni nei quali competono le indennità ai sensi del comma a) dell'articolo seguente;

e) un terzo dei compensi globali di cui al n. 2 del comma a) per tutte le spese di viaggio attinenti all'esecuzione del giro, comprese quelle necessarie per soddisfare alle prescrizioni dell'art. 71 (comma quinto).

Tutti i compensi suddetti saranno corrisposti dal Ministero anticipatamente, nella misura di quattro quinti e nel resto, dopo ultimato il giro della verifica periodica e trasmessi i documenti contabili giustificativi.

(Omissis) (1) (2).

(1) Comma abrogato dall'art. 39, l. 15 novembre 1973, n. 734.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, r.d. 9 ottobre 1921, n. 1473.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 139/bis

Per l'impianto di uffici temporanei di verifica periodica nelle frazioni o borgate dei comuni, ai sensi dell'art. 55 o dovunque ne sia autorizzata l'istituzione in via straordinaria per conto dei comuni o dello Stato, i municipi, o l'amministrazione metrica, in quest'ultimo caso, corrisponderanno, agli ufficiali metrici, quanto segue:

a) l'indennità giornaliera ordinaria per ognuno dei giorni stabiliti per la verifica e per quelli eventualmente impiegati nei viaggi necessari a norma del comma seguente;

b) le indennità ordinarie di viaggio per il percorso dalle località ove venne istituito, a norma dell'itinerario, il precedente ufficio temporaneo ed anche per l'eventuale ritorno allo stesso, quando ciò sia necessario per il normale svolgimento del giro, ovvero da e per l'ufficio permanente, se occorra, indipendentemente dalle esigenze del giro stesso, muovere da siffatto ufficio e restituirvisi;

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del materiale sul percorso ai cui al comma precedente, sempreché le amministrazioni comunali, avvertite tempestivamente non abbiano dichiarato di provvedere a loro cura al trasporto stesso, quando esso sia a loro carico (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, r.d. 9 ottobre 1921, n. 1473.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 139/ter

Agli ufficiali metrici incaricati di compiere il giro in un distretto metrico diverso da quello ove risiedono, saranno corrisposte le stesse indennità indicate negli articoli precedenti.

Però l'indennità di cui al comma c) dell'articolo 139 sarà di quattro quinti, anziché di tre quinti dell'ordinaria indennità di missione (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, r.d. 9 ottobre 1921, n. 1473.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 140

Lo Stato indennizza il verificatore metrico delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi, lasciando a suo vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 60 per cento su quelli delle

determinazioni del titolo delle verghe, dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, delle ceneri auroargentifere, dei galloni, alamari, ecc.

Tali indennità sono, alla fine di ogni semestre, divise fra quelli che hanno fatto i saggi ed in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale (1).

(1) Articolo così sostituito dal r.d. 10 dicembre 1914, n. 1385.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **TITOLO XIII**

#### **DELLA Sorveglianza sul servizio metrico**

##### **Articolo 141**

I prefetti e i sottoprefetti provvedono perché gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria eseguiscano e lasciano eseguire le disposizioni prescritte dal presente regolamento.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 142**

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio misuratori dei gas, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verifica, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode.

Tale sorveglianza deve essere esercitata altresì sui pubblici misuratori e pesatori.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 143**

La sorveglianza indicata all'articolo precedente è anche affidata agli ufficiali metrici; però, quando debbano accedere in luoghi chiusi, si uniformeranno alle leggi in vigore per le visite domiciliari, tenute altresì presenti le disposizioni dell'art. 12 del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 818 e quelle degli artt. 141 e 142 del regolamento, approvato con regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico), per gli infortuni degli operai sul lavoro.

La sorveglianza poi sugli uffici delle Società e delle pubbliche amministrazioni è affidata esclusivamente agli ufficiali metrici e di polizia giudiziaria.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

##### **Articolo 144**

L'ufficiale metrico, cui risulti che in un ufficio governativo esistono strumenti metrici i quali a tenore della legge dovrebbero essere sequestrati, ne avverte, con rapporto circostanziato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le ulteriori disposizioni.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **Articolo 145**

Gli ufficiali demaniali e gli agenti della forza pubblica sorvegliano ciascuno secondo il proprio ufficio, affinché negli atti pubblici, nelle scritture private, negli estratti del catasto, nei registri di commercio, negli annunci, nei bollettini ed in ogni atto presentato in giudizio od in pubblico, i pesi e le misure siano espressi nel sistema metrico decimale.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **TITOLO XIV**

#### **DELLE CONTRAVVENZIONI**

### **Articolo 146**

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.lt. 30 maggio 2002, n. 115.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### **Articolo 147**

È punito con le sanzioni amministrative comminate dal testo unico delle leggi metriche:

1) chiunque nelle stipulazioni per scrittura pubblica o privata, o nei libri o nei registri di commercio, o negli annunci, cartelli o avvisi al pubblico non esprime i pesi e le misure nel sistema metrico decimale (artt. 9 e 11 della legge);

2) chiunque nelle menzioni e negli estratti di titoli e nei certificati, trasporti e vulture di catasto, che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, non vi aggiunge il corrispondente ragguaglio metrico (art. 10 della legge);

3) chiunque espone in vendita o vende strumenti metrici mancanti del bollo di prima verifica (artt. 12, 13, 14 e 31 della legge - art. 44 del presente regolamento), e chiunque colloca in opera o ripara uno strumento per pesare fisso, senza chiedere la verifica di collaudo prescritta dagli artt. 45 e 46;

4) chiunque colloca in esercizio misuratori dei gas mancanti dei bolli di verifica (art. 22 della legge e art. 82 del presente regolamento); chiunque colloca o rimuove misuratori dei gas senza denunciarli nei termini stabiliti dall'art. 85 e non osserva le prescrizioni dell'art. 86;

5) chiunque nei propri magazzini, nelle botteghe, negli opifici, nelle pubbliche piazze, sulle fiere e sui mercati tiene pesi, misure, o strumenti metrici diversi da quelli stabiliti dalla legge, anche senza farne uso (artt. 1, 27, 31 della legge e art. 498 del codice penale) (1);

6) chiunque, dopo spirati i termini prescritti per la verifica, usa o ritiene strumenti metrici mancanti del bollo di verifica periodica (art. 12 e 17 della legge);

7) chiunque essendo utente all'epoca della pubblicazione degli stati comunali e non trovandosi compreso in questi, non domanda in tempo la iscrizione (art. 19 della legge);

8) chiunque non presenta alla verifica periodica gli strumenti metrici nel termine fissato dal manifesto del prefetto (art. 72 del presente regolamento) o dall'art. 78 del presente regolamento;

9) chiunque non si provvede degli strumenti metrici necessari all'industria che esercita (articolo 62 del presente regolamento);

10) chiunque, avendo aperto o rilevato un esercizio, non abbia ottemperato in tempo debito alle prescrizioni dell'art. 63;

11) chiunque tenga in uso strumenti metrici o misuratori dei gas difettosi in modo da non poter essere aggiustati, falsi o dolosamente alterati (art. 27 della legge);

12) chiunque non fa aggiustare gli strumenti metrici difettosi nel termine assegnato al verificatore (art. 75 del presente regolamento);

13) chiunque, dopo la sentenza di condanna, non sottopone alla verifica periodica gli strumenti metrici entro il termine prefisso (articolo 156 del presente regolamento);

14) chiunque, vendendo a peso od a misura, fa uso di pesi o misure non legali (artt. 1, 12, 16 della legge e art. 64 del presente regolamento);

15) il perito che prova caldaie a vapore con un manometro che non abbia subito le verificazioni prescritte dal presente regolamento (art. 24 della legge).

(1) Ora art. 692 c.p. 1930.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 148

L'utente di pesi e misure, a richiesta degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria, deve esibire il certificato della verifica periodica; la mancanza di questo certificato costituisce una contravvenzione, ove all'ufficio metrico non risulti che la verifica sia stata fatta.

Quando il verificatore riceve il verbale, che il pretore ha l'obbligo di comunicargli giusta l'articolo 151, accerta tale circostanza e riferisce al pretore in merito.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 149

Le sanzioni penali stabilite dalle leggi sui pesi, sulle misure, sui misuratori dei gas, sui manometri campioni, sul saggio e marchio dei metalli preziosi non tolgono l'applicabilità delle pene maggiori comminate dal Codice penale per il fatto contro cui si procede.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 150

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato implicitamente dagli artt. 14-16, l. 5 febbraio 1934, n. 305.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 151

Nelle contravvenzioni accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia, i tribunali e le preture, prima di istruire procedimento penale, inviano i verbali al verificatore, perché informi sul fatto e sul genere della contravvenzione.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 152

Prima che il giudice competente pronunci il giudizio sopra una contravvenzione alla legge sui pesi e sulle misure, punibile soltanto con ammenda, il contravventore può far sospendere il procedimento penale presentando al pretore una domanda da lui sottoscritta, su carta da bollo affinché l'applicazione dell'ammenda, nei limiti prescritti dalla legge, sia invece fatta dal prefetto o sottoprefetto (1) ed obbligandosi in tale domanda, che deve essere considerata come irrevocabile, a pagare, oltre la somma che stabilirà il prefetto od il sottoprefetto, anche le spese per gli atti giudiziari già incoati.

Alla domanda di oblazione per i casi di omessa verifica periodica, il contravventore deve unire il certificato comprovante la eseguita verifica.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 153

Il pretore, ricevuta la domanda, di cui nell'articolo precedente, e trovatala regolare e conforme a quanto prescrive tale articolo, la rimette cogli atti processuali e colla nota delle spese incorse, al prefetto o sottoprefetto, perché decida, sentito il parere del verificatore.

Se il pretore trova irregolare la domanda la respinge al contravventore.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 154

La decisione del prefetto o del sottoprefetto (1), colla, quale vengono stabilite la somma e le spese processuali da pagarsi dal contravventore, è comunicata all'agente demaniale coll'indicazione, ove ne sia il caso, del nome, cognome e qualità dell'agente, che avendo denunciato la contravvenzione avesse diritto al premio di cui all'art. 146.

Il prefetto od il sottoprefetto (1) comunica la sua decisione anche al verificatore, e gli trasmette gli atti processuali per la trascrizione nel registro delle contravvenzioni.

Il verificatore eseguita la trascrizione, restituisce gli atti alla pretura che aveva iniziato il procedimento, unendovi la decisione di cui sopra.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 155

Il prefetto o sottoprefetto (1), per mezzo del sindaco, notifica al contravventore l'esito della domanda. Il contravventore, nel termine di cinque giorni dalla data della notificazione, deve eseguire all'agente demaniale il pagamento intimato.

Dell'eseguito pagamento l'agente demaniale entro tre giorni dà avviso al pretore, e questi emette ordinanza con cui dichiara perentiva l'azione penale.

Di tale ordinanza il pretore, nel termine di cinque giorni rimette copia all'Ufficio metrico, indicando inoltre il numero e la data della quietanza demaniale.

Se nel termine prefisso il contravventore non effettua il pagamento indicato, l'agente demaniale inizia subito gli atti per il pagamento coercitivo, e nel caso che questi restino infruttuosi, avverte il pretore, affinché sia ripresa l'azione penale.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 156

L'utente condannato per omessa verifica periodica, che non presenta gli strumenti metrici alla verifica entro quindici giorni da quello in cui gli venne notificata la sentenza, è nuovamente dichiarato in contravvenzione e ad istanza del verificatore gli sono sequestrati gli strumenti, i quali, insieme col verbale, vengono inviati al pretore.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 157

Si devono sequestrare inoltre:

- 1) gli strumenti metrici esposti in vendita, venduti o usati in commercio senza il bollo di verifica prima;
- 2) i misuratori dei gas in esercizio mancanti dei bolli di verifica, di cui è detto al n. 4 dell'art. 147;
- 3) gli strumenti di cui è detto al n. 5 dell'articolo medesimo;
- 4) gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas di cui è detto al n. 11 dell'articolo medesimo;
- 5) gli strumenti metrici non aggiustati nel termine prescritto, ed indicati al n. 12 dell'articolo medesimo;
- 6) gli strumenti metrici mancanti del bollo di verifica periodica, dopo trascorsi i termini stabiliti dagli artt. 61, 63, 78.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 158

Per eseguire il sequestro il verificatore richiede per mezzo dei prefetti o sottoprefetti (1), od anche direttamente, quando l'urgenza lo richieda, l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

I verbali sottoscritti dagli agenti che li hanno compilati, sono trasmessi alla autorità giudiziaria pel procedimento penale.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 159

Gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas, sequestrati nei casi previsti nell'art. 156 e nell'art. 157, nn. 1, 2, 5, 6 sono, dopo la sentenza o la decisione del prefetto o del sottoprefetto, spediti dalla cancelleria del tribunale o delle preture al verificatore, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, per essere restituiti ai loro proprietari, previa la prescritta verifica e l'eventuale pagamento del relativo diritto.

Gli strumenti che siano riconosciuti difettosi, sono restituiti al proprietario con l'obbligo di ripararli e ripresentarli alla verifica nel tempo prescritto dal verificatore.

Se gli strumenti che dovrebbero essere restituiti ai loro proprietari, sono dal verificatore dichiarati irriducibili alla forma legale, questi ne informa l'autorità che s'è pronunciata sulla contravvenzione, affinché essa, con ordinanza a parte, ne ordini la confisca anche in caso di assoluzione del contravventore.

## REGOLAMENTO [2/2]

### Articolo 160

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, l'ufficiale metrico, per mezzo del sindaco, invita il proprietario degli strumenti metrici a ritirarli entro due mesi dal giorno della notificazione della sentenza, diffidandolo che, trascorso questo termine, gli strumenti non ritirati sono venduti a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato, e che la somma ricavata viene devoluta all'erario.

Il proprietario, per ottenere la restituzione degli strumenti deve presentare la ricevuta dell'eseguito pagamento dell'ammenda all'agente demaniale.

Il contravventore ammesso al beneficio della condanna condizionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1904, n 267 (1) può ottenere la restituzione degli strumenti metrici sequestrati, durante il termine stabilito per la sospensione della sentenza, quando l'ammenda concretamente applicata non sia maggiore di [L. 50] (2).

Nell'ipotesi, invece, in cui siano state inflitte ammende superiori alla somma predetta si devono esaminare i singoli casi e vedere, in relazione alla moralità ed allo stato economico del contravventore, quali garanzie siano da richiedersi per assicurare il ricupero delle ammende stesse, qualora si verifichi la decadenza del beneficio della sospensione della condanna.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione degli strumenti sequestrati se il proprietario di essi non abbia comprovato l'integrale pagamento delle spese del procedimento.

(1) Vedi, ora, artt. 163 e segg. c.p. 1930.

(2) Vedi, ora, artt. 136 e segg. c.p. 1930.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 161

Gli oggetti che, a termini della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2<sup>a</sup>), e del testo unico delle leggi metriche, siano stati confiscati con sentenza dell'autorità giudiziaria, sono da questa semestralmente spediti all'ufficio metrico con apposito elenco in tre originali.

Il capo d'ufficio, dopo di aver vidimati questi elenchi, ne restituisce uno come ricevuta all'autorità giudiziaria mittente, ne manda un altro alla prefettura o sottoprefettura e conserva il terzo nei propri archivi.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 162

Alla fine di ogni anno il prefetto o sottoprefetto (1), dopo aver fatto riconoscere da un suo delegato la esistenza di tutti gli oggetti indicati negli elenchi di cui è detto nell'articolo precedente, ordina la deformazione di quelli e la distruzione dei bolli che vi fossero impressi, quindi, fa procedere alla vendita in conformità delle norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato dandone avviso all'intendenza di finanza.

La deformazione e la distruzione, di cui è detto più sopra, devono esser fatte alla presenza del capo dell'ufficio metrico.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1.

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 163

Le cancellerie dei tribunali e delle preture devono, entro cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza o notificazione ai contumaci, trasmettere all'ufficio metrico l'estratto delle sentenze di condanna in materia di pesi, misure, misuratori dei gas, saggio e marchio dei metalli preziosi, o la copia delle sentenze di assoluzione, o di non farsi luogo a procedere.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA

## **REGOLAMENTO [2/2]**

### Articolo 164

Le disposizioni contenute nel presente regolamento e che riguardano il personale, hanno esecuzione alla data della pubblicazione di esso sulla *Gazzetta Ufficiale*.